



FEDERAZIONE ITALIANA KARATE

Ufficio del Giudice Sportivo

SENTENZA N.1/2017

oggetto: procedimento disciplinare n. 6/16 nei confronti di: Roberto De Luca

Il Giudice Sportivo, nel pronunciarsi sul capo di incolpazione formulato dal Procuratore Federale, nei confronti di: Roberto De Luca, nato a Roma il 26.06.1956, Budopass n.6217, tesserato "Scuola Karate Roma", cui viene ascritta la violazione p. e p. dall'art. 8, n.1 del Vigente Regolamento di Giustizia, da ritenersi aggravata ex art. 20, lett. g) e l), in relazione all'art. 18 n.3 del vigente Regolamento di Giustizia *"perchè pubblicava su eventskarate un articolo - del quale viene indicato essere il redattore - nel quale, tra l'altro, affermava: "A VOLTE, DICO A VOLTE, LA FORZA DEI NUMERI NON SUPPORTA QUELLA DELLA RAGIONE, CAPITA ANCHE CHE IL PIU' FORTE, IL PIU' GIUSTO, DEBBA CEDERE ALLA MASSA IMPECORITA CHE SI NASCONDE DIETRO UNA CORTINA FUMOSA, DIETRO GLI SLOGAN: "ROMA LADRONA", "L'ITALIA E' SOLO FINO AL PO", "VIVA LA REPUBBLICA VENETA";*

"A VOLTE, DICO A VOLTE, C'E' CHI GIOCA SU QUESTI PREGIUDIZI E SE NE FA FORTE A DISCAPITO DI CHI TENTA UNA STRADA DIVERSA, NON DEDITA AL COMPROMESSO, AL SOTTERFUGIO ALLA MESCHINITA";

"IL 30 SETTEMBRE 2016, A CAORLE (VE) IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA FIK, ABBIAMO ASSISTITO ALLA FINE DI UN SOGNO, OGGI ABBIAMO VISTO MORIRE PER LA SECONDA VOLTA UN GRANDE UOMO, UN GRANDE DIRIGENTE CHE AVEVA INDICATO UNA "VIA" DIVERSA, NUOVA, UNA VIA CHE PARLAVA DI ONESTA', DI GIUSTIZIA, DI RICONOSCIMENTO DEL MERITO, DI "CUORE";

"QUEL CUORE CHE ALTRI NON HANNO. ANZI COME DISPERATAMENTE HA FATTO NOTARE IERI STASERA IRENE, LA FIGLIA, QUESTE LOSCHE FIGURE HANNO INIZIATO A "TORTURARE" DANIELE PRIMA ANCORA CHE EGLI DECEDESSE FISICAMENTE. QUEL DANIELE CHE ERA IN "COMA VIGILE" E CHE HA NOTATO SUBITO, SOFFRENDO, IL TRADIMENTO DA PARTE DI SEDICENTI AMICI";

"LA FIK HA PERSO, PRIMO FRA TUTTI QUEI VALORI DI ONESTA', MERITOCRAZIA E AGGREGAZIONE CHE L'AVEVANO RESA GRANDE";

"HA PERSO LA FIK, HA PERSO PERCHE' SI SONO PERSI RISPETTO E ONORABILITA'".

Articolo apparso su eventskarate in data 01.10.2016. Fatto da ritenersi aggravato - ex art. 20, lett. g) e l) in relazione all'art. 18 n.3 del vigente Regolamento di Giustizia, stante la qualifica di Delegato del Comitato Provinciale del Lazio rivestita dall'incolpato e dall'utilizzo della stampa.

all'esito dell'udienza dd. 04.05.2017, esaminati gli atti e la memoria dd. 21.12.16 fatta pervenire da Roberto De Luca, sentite le conclusioni del Procuratore Federale, che ha chiesto che all'incolpato venisse inflitta la squalifica per anni due, senza concessione delle attenuanti generiche, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ad una segnalazione anonima ricevuta dalla FIK in data 29.11.16 veniva allegata la copia di un articolo apparso su eventskarate in data 01.10.2016 (articolo peraltro tuttora

presente su tale spazio online) nel quale venivano affermate le frasi oggetto dell'odierna incolpazione che, di seguito, veniva inviata al M° Roberto De Luca.

Questi replicava con una memoria nella quale - non contestando la sua responsabilità di aver redatto l'articolo e di averlo pubblicato su eventskarate - si limitava a riferire che:

1) *"il mio avvocato di fiducia del CONI (Componente Giustizia Sportiva) dopo aver esaminato l'articolo incriminato, non ravvede nessuna offesa ad alcuno, ma solamente opinione personale, del sottoscritto, candidato politico nelle successive elezioni elettive della fik";*

2) *"valuta eccessiva attenzione per il sottoscritto, perchè l'anonimo non considera che lo sport, rappresenta un fenomeno di carattere culturale ed educativo e, quindi, elemento essenziale nella formazione fisica, morale con libertà di espressione e pensiero".*

Esaurita questa ricostruzione dei fatti, appare subito evidente che le affermazioni pubblicate nell'articolo a firma del De Luca costituiscono un gravissimo illecito disciplinare, stante il loro contenuto gratuitamente offensivo ed immotivatamente denigratorio nei confronti di tutta la FIK.

Invero il Maestro Roberto De Luca, dopo essersi candidato alla Presidenza della FIK e aver perso il confronto con l'altro candidato (127 voti a favore del suo avversario, dott. Riccardo Mosco, e 65 a favore di Roberto De Luca) non ha inteso rispettare il risultato delle urne, autoproclamandosi *"il più giusto"* e *"il più forte"* e, cosa ancor più grave, offendendo l'intera FIK, accusandola di aver perso *"quei valori di onestà, meritocrazia e aggregazione, che l'avevano resa unica e grande"* e concludendo, lapidariamente *"ha perso la FIK. Ha perso perchè si sono persi rispetto e onorabilità"*.

In buona sostanza il De Luca, proprio perchè sconfitto, accusa i votanti a lui contrari di essere una *"massa impecorita"*, che *"si nasconde dietro una cortina fumosa"*, accusando il suo avversario di essere dedito *"al compromesso, al sotterfugio, alla meschinità"*.

Nelle sue deduzioni l'incolpato:

a) non dimostra ravvedimento alcuno, limitandosi a citare il parere di un proprio legale di fiducia (peraltro guardandosi bene dall'indicare le generalità ...), il quale escluderebbe l'offensività di quanto scritto e pubblicato dal De Luca;

b) afferma, genericamente, che a suo parere v'è eccessiva attenzione nei suoi confronti, dando una spiegazione di ciò che - secondo il suo personale pensiero - costituirebbe natura ed essenza dello sport.

Ciò premesso, questo Giudice ritiene che Roberto De Luca sia da ritenersi responsabile dell'illecito ascrittogli, giacchè le affermazioni da lui rese e qui di seguito ritrascritte:

" CAPITA ANCHE CHE IL PIU' FORTE, IL PIU' GIUSTO, DEBBA CEDERE ALLA MASSA IMPECORITA CHE SI NASCONDE DIETRO UNA CORTINA FUMOSA, DIETRO GLI SLOGAN: "ROMA LADRONA", "L'ITALIA E' SOLO FINO AL PO", "VIVA LA REPUBBLICA VENETA";

" C'E' CHI GIOCA SU QUESTI PREGIUDIZI E SE NE FA FORTE A DISCAPITO DI CHI TENTA UNA STRADA DIVERSA, NON DEDITA AL COMPROMESSO, AL SOTTERFUGIO ALLA MESCHINITA";

" QUESTE LOSCHE FIGURE HANNO INIZIATO A "TORTURARE" DANIELE PRIMA ANCORA CHE EGLI DECEDESSE FISICAMENTE. QUEL DANIELE CHE ERA IN "COMA VIGILE" E CHE HA NOTATO SUBITO, SOFFRENDO, IL TRADIMENTO DA PARTE DI SEDICENTI AMICI";

"LA FIK HA PERSO, PRIMO FRA TUTTI QUEI VALORI DI ONESTA', MERITOCRAZIA E AGGREGAZIONE CHE L'AVEVANO RESA GRANDE";

"HA PERSO LA FIK, HA PERSO PERCHE' SI SONO PERSI RISPETTO E ONORABILITA'".

Rimane ora da quantificare la durata della sanzione da infliggere al De Luca e quindi:
udita la richiesta del Procuratore Federale di infliggere all'incolpato la sanzione della squalifica di due anni;

considerata la pluralità delle aggravanti contestate; il comportamento del De Luca successivo alla violazione (l'articolo, come detto è tuttora presente su eventskarate); la continua pubblicazione da parte sua di successivi articoli offensivi nei confronti della FIK;

ritenute non concedibili le circostanze attenuanti generiche, per la gravità dei fatti e la mancata resipiscenza dell'incolpato;

letti i criteri di cui agli artt. 8 n.1; 18 n.3; 20 lett. g) e l) e 21 del vigente Regolamento di Giustizia;

questo Giudice Sportivo

CONDANNA

Roberto De Luca alla pena di anni due di squalifica (pena base un anno di squalifica, raddoppiata per la pluralità delle contestate aggravanti).

Così deciso in Trieste il 04.05.2017.

Il Giudice Sportivo
avv. Davide Bervegnù

